




COMUNE DI SAN MAURO FORTE

Provincia di Matera

www.comune.sanmauroforte.mt.it



Ufficio Commercio

Via P. MARSILIO n°45 - 75010 San Mauro Forte(MT) TEL: 0835 674358 – 674015 - FAX: 0835 674288-Part. IVA 00399830777

Prot.0001378/2017

Addi 09.03.2017

OGGETTO: Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Ordinanza n. 18/2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 22/12/2011, n. 214;

***Rilevato** che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con l'art. 31 comma 1, che ha modificato l'art. 3 comma 1 lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 nel seguente modo:*

*"ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonchè assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, **sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della chiusura infrasettimanale dell'esercizio**";*

***Considerato** che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura festiva e infrasettimanale, nei limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35 commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);*

***Vista** la circolare n. 3644/C emenata dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni*

della Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35 commi 6 e 7, Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura- Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che..."eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148";

Rilevato, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione:

Esaminata più dettagliatamente la seguente normativa:

- a) il comma 2 dell'art. 31 del D.L.n. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- b) il comma 2 dell'art. 34 della stesso D.L. n. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
- c) L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012 convertito in legge 24/03/2012, n. 27, ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
- d) il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012 stabilisce che le

"disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità, e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;

Esaminata la comunicazione dell'unione regionale Cooperative Basilicata acquisita agli atti di questo Ente in data 09.12.2016 con prot. N. 0006886, che cita "i pubblici esercizi hanno libertà di scelta in materia di orari di apertura e chiusura" e il Comune non può imporre limiti di orario dell'apertura degli esercizi pubblici perché viola le norme sulla concorrenza e l'Antitrust ribadisce, così, la completa liberalizzazione della materia;

Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi ecc.);

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura "di diritto", sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base alle future direttive Regionali;

Considerato altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete, mentre è demandata alla libera scelta del gestore la chiusura domenicale e festiva e la giornata di chiusura infrasettimanale;

Vista la relazione del responsabile del servizio di Polizia Municipale con la quale dichiara che dalla data di attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 26.03.2014, non si sono mai verificati e rilevati atti di turbativa sulla pubblica quiete, sicurezza pubblica e di ordine pubblico nelle fasce di apertura notturna;

Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 11/2014 del 26.03.2014 di pari oggetto e ritenuto opportuno procedere alla sua revoca;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 7;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vige la normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, con le limitazioni di seguito riportate, al fine di tutelare la

pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico;

a) Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'orario minimo giornaliero di apertura è di 8 ore ;

b) Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura e chiusura nella fascia oraria così determinata;

	Bar - gastronomici e simili	Bar – caffè e simili	Pub – Birrerie e simili
periodo in cui vige l'ora SOLARE	06:00 / 01:00	06:00 / 01:00	11:00 / 02:00
periodo in cui vige l'ora LEGALE	06:00 / 02:00	06:00 / 02:00	11:00 / 03:00

***Nella fascia oraria così determinata è data facoltà all'esercente di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di 4 ore consecutive;**

E' data altresì facoltà all'esercente di prorogare la chiusura di 1 ora nei periodi:

- **Natalizio (7 dicembre / 7 gennaio);**
- **Pasquale (venerdì antecedente la domenica delle Palme / domenica successiva alla Santa Pasqua)**
- **Dal secondo venerdì del mese di luglio all'ultima domenica del mese di agosto;**
- **Per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;**
- **E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura rispetto all'orario minimo fissato e anticipare la chiusura dell'esercizio, rispetto all'orario minimo fissato, fino ad un massimo di 2 ore;**

Deve, pertanto, intendersi abrogato anche:

- **L'obbligo del giorno di chiusura settimanale.**

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune. L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede una sanzione

amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Resta confermato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dalle ore 03,00 alle 06,00 ai sensi della Legge 29.07.2010 n. 120.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Francesco D'ALESSIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993